



ATTO N. 1078

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 953 del 13/10/2021)

**“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23
DICEMBRE 2013, N.31 (NORME IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LE
TELECOMUNICAZIONI)”**

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 14/10/2021

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 14/10/2021



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 953 SEDUTA DEL 13/10/2021

OGGETTO: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013 n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)”

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morronei Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 23 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Michele Fioroni avente ad oggetto: “-“**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013 n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)**””;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 04.10.2021 n. 190990 con la quale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale sulla singola modifica inserita nell'articolo 7 del Disegno di Legge in oggetto, e si dà atto che lo stesso Disegno di Legge era già stato esaminato dal Comitato legislativo nella seduta del 23/06/21, con parere favorevole registrato al protocollo con nota n. 119759 del 23.06.2021;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n.31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).”, e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Fioroni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
-

Oggetto: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013 n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)”

RELAZIONE

Il presente disegno di legge interviene, in attuazione del “DEFR 2021-2023” con misure di semplificazione e di razionalizzazione normativa, sulla legge regionale 23 dicembre 2013 n. 31 recante norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni” ritenute ex lege opere di “pubblica utilità”, assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, in quanto funzionali ad una rete completa ed efficiente di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare l'interesse nazionale alla copertura integrale del territorio nazionale, quale pubblico servizio.

La materia oggetto di intervento ha un rilievo fondamentale sul piano europeo, nazionale, regionale e locale per le ragioni di seguito evidenziate.

Contesto europeo e nazionale

1) La digitalizzazione, volano per le nuove forme di crescita e per rafforzare la resilienza dell'UE

Le moderne forme di diffusione della conoscenza attraverso le reti di telecomunicazioni registrano una crescita considerevole della domanda di nuovi servizi con elevate caratteristiche di multimedialità, pervasività, mobilità e personalizzazione.

In questo senso bisogna tener conto delle nuove realtà che il mondo delle telecomunicazioni esprime, quali ad esempio: la maggiore concorrenza tra operatori, la crescita del traffico di tipo digitale, l'utilizzo sempre più intenso di Internet, la domanda crescente di servizi multimediali, il bisogno generale di mobilità, la convergenza di reti e servizi fissi e mobili.

I leader dell'UE hanno discusso della trasformazione digitale nella riunione straordinaria del Consiglio europeo dell'1 e 2 ottobre 2020. In quanto pilastro fondamentale della ripresa dell'UE dal COVID-19, la digitalizzazione è essenziale per promuovere nuove forme di crescita e rafforzare la resilienza dell'UE. I leader hanno invitato la Commissione a presentare, entro marzo 2021, una **“bussola per il digitale” (Digital Compass)** completa, che definisca le ambizioni digitali concrete dell'UE all'orizzonte 2030.

Il Next Generation EU prevede che il 20% dei fondi destinati agli Stati Membri attraverso la Recovery and Resilience Facility sia destinato alla trasformazione digitale.

Tali fondi dovrebbero contribuire al perseguimento di obiettivi strategici tra i quali: **“accelerare il dispiegamento di infrastrutture di rete sicure e ad altissima capacità, tra cui la fibra ottica e il 5G, in tutta l'UE”**.

La digitalizzazione può fornire soluzioni a molte delle sfide che l'Europa e i suoi cittadini si trovano ad affrontare. Le tecnologie digitali stanno cambiando non solo il modo in cui comunichiamo, ma anche più in generale il modo in cui viviamo e lavoriamo. La pandemia di COVID-19 ha dato nuovo slancio all'impegno dell'UE teso ad accelerare la transizione tecnologica.

Le soluzioni digitali contribuiscono a creare posti di lavoro, a promuovere l'istruzione, ad accrescere la competitività e l'innovazione e possono migliorare le vite dei cittadini. La tecnologia digitale deve svolgere un ruolo fondamentale nella trasformazione dell'economia e della società europee per raggiungere l'obiettivo, concordato dai leader dell'UE, della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

La salvaguardia dei valori dell'UE e dei diritti fondamentali nonché della sicurezza dei cittadini è un elemento chiave della transizione digitale. L'UE intende seguire un approccio incentrato sulla persona che rispetti le differenze sociali all'interno dell'Unione.

L'UE lavora a diverse politiche che contribuiscono alla trasformazione digitale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I principali settori chiave della strategia digitale dell'UE riguardano la sovranità digitale, economia dei dati, tecnologie abilitanti, connettività, Cibersicurezza, Identificazione digitale europea (e-ID), Sanità elettronica, Competenze e istruzione digitali, Digitalizzazione della giustizia.

La recente pandemia di COVID-19 ha messo in luce **l'esigenza di disporre di una connettività veloce e universale in tutta l'UE** affinché tutti gli europei abbiano accesso alla tecnologia digitale. L'UE ha fissato obiettivi in materia di connettività per il 2025, tra cui:

- connettività Gigabit per tutti i principali motori socioeconomici;
- copertura 5G ininterrotta per tutte le aree urbane e tutti i principali assi di trasporto terrestre;
- accesso a una connettività che offra almeno 100 Mbps a tutte le famiglie europee;

Il 9 giugno 2020 i ministri dell'UE hanno chiesto alla Commissione di elaborare un nuovo piano d'azione per la diffusione del 5G e del 6G.

L'UE sostiene inoltre la necessità di adottare un approccio coordinato per attenuare i rischi connessi alla cibersicurezza e garantire una diffusione del 5G sicura.

2) Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Nell'audizione del 18 marzo 2021 il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale (Ministro Colao) ha illustrato la Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza".

I principali punti chiave illustrati dal Ministro e ritenuti strategici dal Governo in materia di "infrastrutture" digitali:

" Il Next Generation EU prevede che il 20% dei fondi destinati agli Stati Membri attraverso la Recovery and Resilience Facility sia destinato alla trasformazione digitale. Nel caso dell'Italia, questa cifra dovrebbe essere di poco superiore ai 40 miliardi ma, guardando allo stato di avanzamento del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) a cui il Governo sta lavorando, la cifra sarà considerevolmente superiore se si includono anche le misure che riguardano interventi parzialmente digitali, quali ad esempio interventi di digitalizzazione e sensorizzazione di strade e infrastrutture critiche o gli investimenti sulla sanità territoriale e la telemedicina o quelli relativi alla formazione di competenze digitali per cittadini e lavoratori pubblici e privati... la transizione digitale è un'occasione unica di crescita, occupazione, e innovazione, di preservazione sostenibile del territorio e della natura e anche di diffusione e più largo accesso all'arte e alla cultura. L'Italia deve cogliere questa opportunità senza esitazioni... La visione Digital Compass annunciata dalla Commissione europea la settimana scorsa ha come obiettivo di raggiungere una digitalizzazione pressoché piena entro il 2030.

.....

Il nostro approccio si riassume in sei punti:

- Primo, è necessario adoperarsi per ammodernare ed estendere le infrastrutture digitali su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme, per garantire che l'evoluzione tecnologica vada di pari passo con l'inclusione sociale e territoriale;

..... Per velocizzare la copertura con reti a banda ultra larga di tutto il territorio, va quindi rivisto il modello seguito fino ad oggi, ponendosi l'obiettivo concreto di connettere tutti entro il 2026 con connessioni ad altissima velocità e lasciando agli operatori la libertà di scegliere la migliore tecnologia. In questa ottica, le tecnologie radio possono (e devono) essere utilizzate laddove la fibra non arriva o non riesce ad arrivare, così come dobbiamo favorire un rapido investimento nello sviluppo delle reti 5G. Dobbiamo infatti assicurarci di cogliere appieno la rivoluzione del 5G e dalla banda ultra larga mobile: sarebbe economicamente penalizzante e io credo anche socialmente inaccettabile se realtà produttive e lavorative che operano in zone meno centrali del nostro Paese non potessero accedere alle opportunità di automazione e remotizzazione a bassa latenza che queste tecnologie consentono. Questi due fenomeni, disuguaglianze e divari territoriali, sono ancora più evidenti alla luce della

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pandemia: con il lavoro che si sposta in remoto, le scuole che adottano la didattica a distanza, e gli ospedali non in grado di assistere molti malati da vicino a causa della pandemia, ammodernare le infrastrutture per la connettività si configura come un dovere dello Stato, chiamato dall'articolo 3 della Costituzione ad assicurare uguale accesso alle opportunità ed a offrire a tutti i cittadini le medesime condizioni di partenza. Per noi, la connettività va intesa come diritto. Veniamo quindi alle reti a banda ultra larga e l'accesso alla rete. è un intervento essenziale per assicurare la modernizzazione del Paese, la coesione sociale e l'inclusione. Non sono più ammessi ritardi. La Commissione europea ha adottato, nel corso degli ultimi anni, diversi atti –tra cui la Comunicazione verso la gigabit society, l'Action Plan per il 5G e la Direttiva sul nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche – tutti finalizzati a realizzare una società digitale pienamente inclusiva. Sulla scia di questi interventi, il 9 marzo la Commissione europea ha pubblicato il “Digital Compass”, che pone obiettivi ambiziosi sul tema della connettività: un gigabit per tutte le famiglie e copertura 5G in tutte le aree popolate entro il 2030.siamo fermamente convinti che il principio da applicare sia quello della piena neutralità tecnologica, in grado di garantire la massima copertura possibile indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, fissa o mobile. In particolare vogliamo assicurarci di stimolare l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, nel nostro caso il 5G, per arrivare dove la fibra non può arrivare o arriverebbe con tempi troppo lunghi. Per farlo vogliamo lasciare agli operatori piena scelta nelle tecnologie da utilizzare, e continuare a garantire ai cittadini libera scelta fra offerte alternative sul mercato. Il nostro obiettivo è che la connessione a 1Gbps arrivi in tempi rapidi ovunque, in tutte le case, tutte le sedi delle PA, tutte le scuole del Paese e tutti le strutture sanitarie, dotando anche le 18 isole minori di un backhaul ottico adeguato.

Stiamo quindi considerando ulteriori misure di semplificazione e revisione del quadro regolatorio per accelerare le procedure e migliorare tempi e modalità realizzative per le infrastrutture di rete, fisse e mobili. “

3) La riforma delle comunicazioni elettroniche nella UE

Il 4 dicembre 2018 il Consiglio Europeo ha adottato le nuove norme dell'UE in materia di telecomunicazioni, con due atti legislativi:

- direttiva UE 2018/1972 sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
- Regolamento (UE) 2018/1971 sull'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Il BEREC garantisce l'attuazione coerente delle norme in materia di telecomunicazioni in tutta l'UE e fornire competenze tecniche ai regolatori nazionali e alle istituzioni dell'UE.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche è un elemento importante della Strategia per il mercato unico digitale: si tratta dell'unico atto legislativo che riguarda la nuova infrastruttura necessaria per l'economia digitale. I consumatori e le imprese fanno sempre più affidamento sull'accesso a dati e a Internet anziché sulle reti fisse tradizionali come quella dei telefoni.

L'UE deve adattarsi a questa nuova realtà in cui i nuovi servizi basati su Internet entrano in concorrenza con i servizi di telecomunicazioni esistenti, continuando al tempo stesso a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e la concorrenza sul mercato.

Per farlo efficacemente, tuttavia, deve risolvere problemi importanti, quali:

- la limitata connettività ad altissima velocità per le infrastrutture fisse e mobili nell'UE;
- i rischi derivanti dall'insufficiente capacità di rispondere ai rapidi mutamenti tecnologici e del mercato, come l'avvento dell'Internet delle cose (IoT);
- **gli oneri amministrativi risultanti da ridondanze in ambito normativo e dalla mancanza di coerenza;**

Il risultato atteso dalla riforma è la rapida e diffusa adozione delle reti di prossima generazione, come le reti FTTH (fibra ottica fino all'abitazione) e le tecnologie per le comunicazioni mobili a larga banda (5G).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Questa maggiore connettività potrà favorire anche la creazione di nuove imprese e nuovi modelli d'impresa ed essere pertanto un fattore propulsivo molto importante per la crescita.

Il nuovo codice include misure quali:

- la promozione della concorrenza;
- l'incoraggiamento degli investimenti in reti ad altissima capacità;
- il miglioramento della protezione dei consumatori, con norme correlate che si applicheranno anche a servizi come le applicazioni di messaggistica;
- l'introduzione a livello nazionale del sistema di allarme pubblico "112 inverso", che avvertirà i cittadini, direttamente sui loro telefoni cellulari, in caso di gravi emergenze quali catastrofi naturali o attentati terroristici;

Inoltre, con l'adozione dei due menzionati atti giuridici, nuove norme renderanno le chiamate intra-UE meno costose.

La direttiva europea non è stata ancora recepita dallo Stato italiano. Comunque, la recente legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) ha conferito la delega al Governo per il recepimento tramite decreto legislativo della citata direttiva UE 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

4) La strategia italiana per la Banda Ultra Larga (BUL)

Al fine di conseguire gli obiettivi europei, è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 2015, la Strategia italiana per la banda ultralarga, che ha stabilito il quadro nazionale delle iniziative pubbliche in materia, con orizzonte al 2020.

La Strategia è tutt'ora in corso di attuazione su tutto il territorio nazionale, con una serie di gare che sono state aggiudicate, nonché lavori in corso per quanto riguarda la realizzazione della rete, mentre sono state implementate solo parzialmente le misure a sostegno della domanda.

Per le connessioni a banda ultra larga l'obiettivo del Piano di azione delineato nella Strategia era quello di avere entro il 2020 la sottoscrizione da parte di almeno il 50% della popolazione di servizi a più di 100 Mbps (velocità di trasmissione dati), attraverso un obiettivo di copertura per le reti ultraveloci ad oltre 100 Mbps per l'85% della popolazione e di portare il 100% della popolazione ad almeno 30 Mbps.

I principali interventi delineati erano:

- 1) interventi sull'infrastruttura di rete;
- 2) modalità di sostegno allo sviluppo della banda ultralarga dal lato dell'offerta;
- 3) sostegno allo sviluppo della banda ultralarga dal lato della domanda.

Con riferimento all'infrastruttura di rete nella strategia si è proceduto a questo scopo a distinguere il territorio nazionale da un punto di vista tecnico in 94.645 sotto-aree (il relativo database è gestito da Infratel, società in-house del Ministero dello sviluppo economico e soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo) e da un punto di vista della qualità delle connessioni in quattro cluster di intervento a seconda del livello di intervento pubblico necessario per il conseguimento dell'obiettivo:

cluster A (aree nere) - aree redditizie: rappresenta l'area più favorevole al conseguimento dell'obiettivo di realizzare reti ultraveloci a 100 Mbs entro il 2020, almeno due operatori di mercato hanno programmato investimenti nel triennio successivo in regime di libero mercato; Comprende 15 città "nere" (le più popolate d'Italia) e le principali aree industriali. Riguarda il 15% della popolazione nazionale (circa 9,4 milioni di abitanti);

cluster B (aree grigie) - aree per le quali non è previsto un investimento a 100 Mbs: è formato dalle aree per le quali sono previste dagli operatori privati iniziative per connessioni a 30 Mbps; in queste aree, senza interventi pubblici le condizioni di mercato non sono sufficienti a garantire i ritorni minimi necessari agli operatori che investono per una connessione a 100 Mbs e include 1120 comuni in cui

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

risiede il 45% della popolazione (circa 28,2 milioni). E' diviso in due sotto cluster, a seconda che sia stato avviato o meno un intervento pubblico per lo sviluppo della connettività ad almeno 30 Mbps.

cluster C (aree bianche) - aree marginali: Sono aree per le quali gli operatori possono maturare l'interesse a investire in reti con più di 100 Mbps soltanto grazie a un sostegno statale. Include circa 2.650 comuni e alcune aree rurali non coperte da reti a più di 30 Mbps. Vi risiedono circa 15,7 milioni di persone (il 25% della popolazione).

-cluster D (aree bianche) - aree a fallimento di mercato per le loro caratteristiche di scarsa densità abitativa e di dislocazione frastagliata sul territorio per le quali solo l'intervento pubblico diretto può garantire alla popolazione residente un servizio di connettività a più di 30 Mbps. Il cluster D Ingloba i restanti 4.300 comuni circa, soprattutto al Sud, incluse alcune aree rurali. Riguarda il 15% della popolazione.

La governance del Piano è posta in capo al COBUL, composto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Ministero per gli Affari Regionali e Autonomie, Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome e Infratel Italia col supporto tecnico di AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) e dell'Agenzia per la coesione territoriale. Il coordinamento con le amministrazioni locali è assicurato tramite un accordo quadro siglato in data 11 febbraio 2016.

5) Il Piano triennale dell'informatica dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)

Il Piano Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione (di seguito Piano) è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare quella della Pubblica Amministrazione italiana.

Tale trasformazione deve avvenire nel contesto del mercato unico europeo di beni e servizi digitali, secondo una strategia che in tutta la UE si propone di migliorare l'accesso online ai beni e servizi per i consumatori e le imprese e creare le condizioni favorevoli affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi per massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea.

Per tale motivo gli obiettivi del Piano triennale sono basati sulle indicazioni che emergono dalla nuova programmazione europea 2021-2027, sui principi dell'eGovernment Action Plan 2016-2020 e sulle azioni previste dalla eGovernment Declaration di Tallinn (2017-2021), i cui indicatori misurano il livello di digitalizzazione in tutta l'UE e rilevano l'effettiva presenza e l'uso dei servizi digitali da parte dei cittadini e imprese.

Come noto, l'Italia è caratterizzata da un'elevata decentralizzazione amministrativa che fa sì che il ruolo delle PA regionali/locali sia particolarmente rilevante nel processo di innovazione tecnologica.

Gli obiettivi del Piano sono pertanto pianificati affinché le azioni attuative siano fortemente integrate ai diversi livelli della Pubblica Amministrazione, fino agli enti locali – che sono caratterizzati da un contesto di maggiore prossimità - per una più ampia diffusione della cultura della trasformazione digitale che abbia immediati vantaggi per cittadini e imprese.

La Strategia del Piano ha come obiettivi quelli di favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese; promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale; contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.

Il Piano si basa su principi guida quali il digital & mobile first per i servizi, cloud first, servizi inclusivi e accessibili, sicurezza e privacy by design, data driven, once only, i dati pubblici come bene comune, codice aperto.

6) PNAF (Piano nazionale di assegnazione delle frequenze)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Ministro dello Sviluppo economico con decreto 8 agosto 2018 concernente il calendario per il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017 ha ridefinito l'uso dell'intera banda di frequenza 470-790 MHz, attualmente utilizzata in tutta l'Unione per la televisione terrestre digitale («DTT») e per le apparecchiature PMSE al fine di sviluppare la rete 5G. La c.d. banda dei 700 Mhz (frequenze da 694 a 790 MHz) utilizzata dalle trasmissioni televisive, è in particolare oggetto di una specifica Roadmap che fissa al 2020 per tutta Europa lo swith off per la sua liberazione a favore dei servizi 5G, prevedendo però la possibilità per gli Stati membri di arrivare fino al 2022 per completare il percorso.

Il Ministro dello Sviluppo economico con decreto del 5 ottobre 2018, recante Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000GHz, prevede la ripartizione dello spettro provvedendo alla riassegnazione delle frequenze secondo gli accordi internazionali ed europei degli ultimi anni, per consentire lo sviluppo delle nuove tecnologie, prevedendo, tra l'altro, la riduzione della banda destinata alle trasmissioni televisive a favore dei nuovi sviluppi delle reti di comunicazione 5G.

L'inizio del passaggio dalla tecnologia DVB a DVB-T2 al fine di liberare porzioni di frequenze del sistema radiotelevisivo per la rete 5G avrà inizio a settembre 2021.

Per l'assegnazione delle frequenze, è stato approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 290/18/CONS del 27 giugno 2018, il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF 2018) la cui procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 5G a favore degli operatori TLC è terminata in data 2 ottobre 2018, poi aggiornata con la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, modificata dalla delibera n. 162/20/CONS del 23 aprile 2020.

7) Gli ostacoli amministrativi allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche secondo AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) ha trasmesso alla conferenza delle Regioni e delle Province autonome e all'associazione nazionale dei Comuni italiani, con prot. n. 0062378 del 06/08/2020, la segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativa agli ostacoli all'installazione di impianti di telecomunicazioni in tecnologia wireless 5G.

In tale nota l'AGCOM ha segnalato che "... gli atti volti a ostacolare o impedire le attività di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione in tecnologia 5G sono idonei a creare una barriera all'entrata e all'espansione nei mercati di telecomunicazioni mobili e fisse (con riferimento ai servizi FWA), con rilevanti effetti sulla concorrenza in tali mercati e sui livelli di qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Le restrizioni in esame rischiano di impedire il corretto dispiegarsi di un efficace progresso competitivo basato sulla concorrenza dinamica tra gli operatori presenti sul mercato e tra di essi e i nuovi entranti che intendano avvalersi delle nuove tecnologie di comunicazione. Siffatti ostacoli rischiano di compromettere seriamente e in modo ingiustificato il processo di innovazione tecnologica, con ricadute concorrenziali sia sui mercati delle telecomunicazioni che su diversi comparti del sistema produttivo locale che non potranno giovare degli opportuni strumenti tecnologici che saranno abilitati dalle tecnologie 5G. Alla luce dell'importanza degli effetti sull'intero sistema economico che le tecnologie di telecomunicazioni 5G avranno nei prossimi anni in Italia, l'Autorità ritiene quanto mai prioritaria l'eliminazione degli ostacoli ingiustificati e non proporzionati all'intervento infrastrutturali mediante la definizione di un'azione amministrativa efficace ed efficiente e che bilanci i diversi interessi pubblici rilevanti nel caso di specie...".

OBIETTIVI E FINALITA' DEL DISEGNO DI LEGGE

La Giunta regionale con DGR n.1195 del 09/12/2020 e poi l'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n.90 del 28/12/2020 hanno approvato il "Documento di Economia e Finanza Regionale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(DEFR) 2021-2023" in cui nell'Area istituzionale è previsto, tra le priorità per il 2021, quanto segue: "(...) **sarà elaborata una proposta di integrazione alle leggi regionali in materia ICT** (in particolare rispetto alla revisione della mission delle società in house, alla legge sull'openness e a **quella su telecomunicazioni e impianti radioelettrici**)".

Il contesto normativo nel quale si muove l'azione regionale è determinato in modo puntuale dalla disciplina statale e, soprattutto, da quella europea.

Occorre prendere atto che gli obiettivi attesi dalla riforma europea delle comunicazioni elettroniche (Direttiva 2018/1972) che a breve dovrà essere recepita anche dallo Stato non consistono soltanto nella promozione della concorrenza e del mercato interno ma anche nel garantire "l'accesso generalizzato alle reti ad altissima capacità e l'ampia diffusione delle stesse per tutti i cittadini e le imprese dell'Unione a prezzi ragionevoli e con possibilità di scelta adeguata..."(23°considerando).

Fondamentale è dunque la "disponibilità di reti ad altissima capacità in tutti i principali motori socioeconomici, quali le scuole, i poli di trasporto, i principali fornitori di servizi pubblici e le imprese ad alta intensità digitale, la disponibilità di una copertura 5G ininterrotta per le aree urbane e i principali assi di trasporto terrestre e la disponibilità, per tutte le famiglie in tutti gli Stati membri, di reti di comunicazione elettronica in grado di offrire almeno 100 Mbps, rapidamente potenziabili a velocità Gigabit" (23°considerando).

I sistemi di diritti amministrativi statali, comprese la legislazione regionale e la regolamentazione comunale, non possono recare misure che creino ostacoli allo sviluppo della connessione digitale: "Garantire una connettività pervasiva" nel proprio territorio non è una opzione ma un obbligo in quanto "è essenziale per lo sviluppo economico e sociale, per la partecipazione alla vita pubblica e sociale e per la coesione territoriale" (109°considerando).

Già nel lontano 2005 la Corte costituzionale aveva affermato che dalle direttive europee emerge "l'esistenza di un preciso vincolo comunitario ad attuare un vasto processo di liberalizzazione del settore, armonizzando le procedure amministrative ed evitando ritardi nella realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica" (sentenza n.336/2005).

In questa ottica, il legislatore statale ha disciplinato quasi compiutamente i procedimenti amministrativi connessi alle comunicazioni elettroniche mediante progressive misure di semplificazione e razionalizzazione. Ulteriori misure statali sono attese nel prossimo decreto legislativo di recepimento. La competenza regionale in questo ambito è molto marginale in quanto "ciascun impianto di telecomunicazione costituisce parte integrante di una complessa ed unitaria rete nazionale, sicché non è neanche immaginabile una parcellizzazione di interventi nella fase di realizzazione di una tale rete...La rete è unica a livello globale. Ciò comporta che i relativi procedimenti autorizzatori devono essere necessariamente disciplinati con carattere di unitarietà e uniformità per tutto il territorio nazionale, dovendosi evitare ogni frammentazione degli interventi (Corte costituzionale sentenza n. 336/2005).

E' lo Stato ad esser chiamato ad attuare nel procedimento amministrativo le misure di semplificazione e trasparenza imposte a livello europeo: La "puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi" (Corte costituzionale, sentenza n. 336/2005).

Dalla disciplina europea in materia emergono importanti relazioni tra sviluppo delle connessioni digitali e i diritti fondamentali dei cittadini. Ad esempio, pensiamo al "diritto all'informazione dei cittadini e a quello del cittadino di effettuare e ricevere chiamate telefoniche (e comunicazioni di dati) in ogni luogo, senza, quindi, limitazioni di carattere spaziale-territoriale. Per rendere effettivo tale diritto la disciplina europea ha imposto specifici obblighi a coloro i quali gestiscono i servizi, prevedendo che gli operatori del servizio universale mantengano l'integrità della rete, come pure la continuità e la qualità del servizio in modo tale da assicurare l'effettività del diritto in capo a tutti gli utenti omogeneamente su tutto il territorio dell'Unione europea. Sotto questo profilo il diritto dell'utente a poter chiamare, essere

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

chiamato e trasmettere dati sempre e dovunque costituisce un diritto a soddisfazione necessaria che non può essere compresso o limitato arbitrariamente né da normazioni di livello statale né tantomeno da normazioni di livello inferiore (Cons. Stato, Sez. VI, Ord., 27-03-2019, n. 2033).

Poi, il Covid 19, ha osservato l'AGCOM nella sua relazione annuale del 2020, "sta evidenziando questioni fondamentali che investono, in primo luogo, il ruolo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni, fisse e mobili, e di internet quale preconditione per il godimento dei diritti sociali costituzionalmente garantiti: imprese, scuole, famiglie dipendono più che mai dalla garanzia di connettività sufficiente allo svolgimento in contemporanea di una varietà di attività online e dal grado di copertura delle reti a banda larga e ultralarga. Il digital divide, in tutte le sue dimensioni, a partire da quella socio-economica, oltre che di divario infrastrutturale, emerge, in un periodo di crisi come quello attuale, come un fattore di domanda su cui intervenire per la ripresa della crescita in Italia. Gli apparati dello Stato, nazionali e locali, hanno potuto assicurare continuità nell'erogazione di vari servizi pubblici essenziali, a partire dall'istruzione e dalla sanità, riorganizzando le proprie strutture e modalità di fornitura grazie alle reti di comunicazioni elettroniche e ai servizi di accesso a internet a banda larga e Ultralarga".

Ma tutto ciò non vuol dire che il tema della salute debba passare in secondo ordine. La stessa direttiva europea lo ha precisato: **"è imperativa l'esigenza di garantire che i cittadini non siano esposti a campi elettromagnetici a un livello dannoso per la salute pubblica, tenendo conto in particolare del principio di precauzione"** (110° considerando).

Come è noto, la materia relativa alla fissazione dei valori-soglia a tutela rispetto all'inquinamento elettromagnetico, non compete alla Regione o al Comune ma compete in via esclusiva allo Stato. Competono invece all'Arpa le doverose attività di vigilanza e controllo circa il rispetto della normativa statale sulle distanze e sui valori soglia a supporto tecnico delle relative funzioni assegnate agli enti locali: "è l'ARPA unico organo legittimato dall'ordinamento a verificare la conformità delle emissioni ai limiti dettati inderogabilmente dallo Stato (T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent. 21-10-2020, n. 10734). Le scelte statali sul punto non sono derogabili a livello regionale o locale. Per tali ragioni ai Comuni è stato inibito, sulla base delle recenti disposizioni statali, di adottare per ragioni sanitarie misure contrastanti lo sviluppo del 5g: I comuni possono invece adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico...(art. 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76). I sindaci, come è stato chiarito dal Ministero dell'Interno (vedasi circolare prot. 13775/2020) e da numerose Prefetture con specifiche circolari emanate nell'anno 2020, non possono più opporsi alle installazioni delle antenne a condizione che queste rispettino i limiti di emissione dei campi elettromagnetici fissati dallo Stato.

Le Regioni su questo fronte possono, soltanto, dettare linee guida per indirizzare i comuni nel progettare sui rispettivi territori aree preferenziali e aree sensibili a "tutela della popolazione nelle aree densamente abitate o frequentate, a tutela dell'interesse storico-artistico o paesistico" (Corte costituzionale, sentenza n. 307/2003). Ma in tutti i casi, Comuni e Regioni devono "rispettare le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non devono impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi (Corte costituzionale, sentenza n. 307/2003), potendosi quindi considerare costituzionalmente legittime le disposizioni poste a tutela dei c.d. "siti sensibili" se comunque consentono "una sempre possibile localizzazione alternativa" e non determinano invece "l'impossibilità della localizzazione" (Corte costituzionale, sentenza n. 331/2003).

Non a caso, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestono "carattere di pubblica utilità". Tutto ciò si spiega con il fatto che l'interesse pubblico perseguito "è quello di garantire una costante e/o continua ed omogenea erogazione del servizio pubblico di telefonia mobile, in modo da ottenere un'uniforme copertura e/o un dimensionamento ottimale di tale servizio pubblico su tutto il territorio nazionale, capace di collegare con un livello qualitativo accettabile gli utenti in qualsiasi parte del territorio e perciò anche durante il loro movimento ed all'interno degli edifici" (T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 24-11-2020, n. 1111).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Saranno certamente molto importanti i futuri studi della comunità scientifica sulle conseguenze delle onde elettromagnetiche, ma al momento, la legislazione statale, ha osservato la Cassazione, “è stata in grado di approntare adeguata tutela nel campo delle emissioni elettromagnetiche, tenuto conto dello stato di conoscenze acquisite dal mondo scientifico e della mancanza di prova contraria, di rischio per la salute, in relazione a soglie più basse di emissioni, tenendo conto del principio di precauzione” (ord.10-06-2020, n. 11105).

Alla luce di quanto sopra, si propone alla Giunta regionale di adottare il seguente testo di disegno di legge: **“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n.31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)”** finalizzato a introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione con l’obiettivo di rendere la normativa regionale coerente con la normativa nazionale (articolo 8. comma 6, legge 36/2001 e successive modifiche), con le competenze statali in materia di ordinamento civile (art.117, cost.), con la normativa statale successiva alla legge regionale 31/2013, con la pianificazione nazionale delle infrastrutture (piano Bul), nonché con le regole di legistica (in riferimento alle disposizioni meramente programmatiche o prive di effetti utili).

Il Disegno di legge regionale recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n.31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)” risulta costituito da 14 articoli che di seguito si illustrano.

L’articolo 1 (Modificazioni all’articolo 3 della l.r. 31/2013) sopprime alcune previsioni relative a funzioni regionali meramente programmatiche in materia di comunicazioni elettroniche conservando le previsioni relative a funzioni effettivamente amministrative quali quelle relative, tra l’altro, alla emanazione delle linee guida ai fini della localizzazione degli impianti e al governo della rete pubblica regionale. Si sopprime, altresì, il comma 2 relativo alla facoltà della Regione di avvalersi del Corecom, in quanto le funzioni proprie del Corecom sono disciplinate dalla sopravvenuta legge regionale 29/12/2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni).

L’articolo 2 (Modificazioni all’articolo 6 della l.r. 31/2013) modifica il comma 1 al fine di ampliare la possibilità di sottoscrizione degli accordi ivi previsti anche alle società partecipate proprietarie della RUN e non alla sola Regione. Inoltre rende discrezionale e non più obbligatoria la messa a disposizione della RUN agli operatori di telecomunicazioni sempre nel rispetto del principio di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. Si sopprimono altresì i commi 5 e 6 in quanto correlati alla banca dati regionale soppressa dal presente DDL.

L’articolo 3 (Modificazioni all’articolo 8 della l.r. 31/2013) sopprime il riferimento all’abrogata normativa statale in tema di appalti.

L’articolo 4 (Modificazioni all’articolo 13 della l.r. 31/2013) modifica l’art.13 al fine di prevedere la natura facoltativa e non obbligatoria dei regolamenti comunali, in adesione all’articolo 8, comma 6 della legge quadro n. 36/2001, come modificato dall’art. 38, comma 6, legge n. 120 del 2020 ove si statuisce che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 5 (Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 31/2013) introduce il principio della leale collaborazione da parte dei gestori e dei titolari di impianti radioelettrici nel comunicare Piani di rete e Programmi di sviluppo, completi e articolati, al fine di consentire una corretta pianificazione comunale. Il principio della cooperazione tra comuni e gestori discende dalla normativa statale in materia: il comune nell'approvare il piano di localizzazione deve coinvolgere nell'istruttoria i gestori del servizio e le esigenze di questi ultimi (che hanno non solo il diritto ma anche l'obbligo di garantire l'erogazione del servizio attraverso la creazione di una rete)...la localizzazione degli impianti non può non tener conto delle esigenze di "copertura" delle singole aree e solo i gestori sono in grado di sapere in quali di esse il segnale manchi o sia debole (Tar Lazio, sentenza n.232/2017).

L'articolo 6 (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 31/2013) richiama in tema di regolamentazione comunale della localizzazione degli impianti, esplicitamente, l'articolo 8 comma 6 della legge quadro n. 36/2001. La disposizione, inoltre, sopprime il secondo comma dell'articolo 15 per il quale la presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo dei gestori costituiva un prerequisito per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici. La soppressione si pone in linea con la giurisprudenza secondo la quale le singole istanze dei gestori presentate presso i comuni non possono essere subordinate alla previa approvazione di atti programmatori regionali o comunali, trattandosi di istanze funzionali alla realizzazione di un servizio pubblico. Per la stessa ragione si ritiene che l'esame della singola istanza non debba essere subordinata alla obbligatoria pianificazione annuale del gestore. Fatto salvo il rispetto del principio di leale collaborazione richiamato all'articolo 14: è nell'ambito di un corretto confronto che gli interessi pubblici e quelli privati dei gestori devono trovare soluzioni atte a soddisfare le esigenze di entrambe le parti, con l'ulteriore conseguenza di diminuire la conflittualità ed accelerare il perseguimento del pubblico interesse (Tar Toscana, sentenza n. 597/2007).

L'articolo 7 (Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 31/2013) interviene sul piano formale, modificando alcuni rinvii obsoleti alle fonti statali. Sul piano sostanziale viene semplificato l'onere della tabella informativa ex comma 6, art.16, da apporre presso gli impianti, in quanto la disposizione si limita a prescrivere un ridotto contenuto informativo sufficiente ai fini dei controlli, ovvero, i soli dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo. La disposizione interviene anche sul comma 8 dell'art.16, sopprimendo la comunicazione di fine lavori all'Arpa, essendo sufficiente la sola comunicazione al comune. Viene poi modificato il comma 9 dell'art.16 per adeguare la disciplina regionale in tema di impianti per telefonia mobile, necessari per eventi di emergenza o temporanei, alla sopravvenuta ed esaustiva normativa statale di cui all'articolo 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile) del D.lgs 259/2003 e successive modificazioni. Infine, in adesione alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn.336/2005 e 129/2006) in tema di procedimento unico e uniforme su tutto il territorio nazionale in materia di comunicazioni elettroniche, si inserisce il comma 9 bis al fine di chiarire che gli oneri amministrativi introdotti dalla legge regionale 6/2021 non sono applicabili alla materia oggetto del presente ddl. Infatti, l'art. 93, D.Lgs. n. 259 del 2003 reca il divieto per le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, di imporre altri oneri diversi da quelli previsti dalla legge statale per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, salva la tassa o il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: "l'art. 93 cit., essendo espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni che persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, va interpretato nel senso che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di subordinare il rilascio dei titoli abilitativi per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di telecomunicazioni a oneri diversi da quelli individuati dal legislatore statale ed estranei all'elencazione contenuta nella stessa disposizione" (T.A.R. Lazio, Sez. I, 05-02-2019, n. 75).

L'articolo 8 (Modificazioni all'articolo 17 della l.r. 31/2013) sopprime la connessione tra obbligo del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

risanamento a carico del gestore e la preventiva adozione del regolamento comunale di cui all'articolo 13 al fine di evitare che l'eventuale inerzia del comune possa impedire di sanzionare eventuali inadempimenti del gestore. In luogo del regolamento comunale, la disposizione fa riferimento più semplicemente alle prescrizioni comunali.

L'articolo 9 (Modificazioni e integrazioni all'articolo 19 della l.r. 31/2013) sopprime in sede di rubrica dell'articolo 19 il riferimento alla potenza autorizzata, abroga il comma 2 e riformula il comma 1 dell'articolo 19 al fine di:

- consentire ai titolari e ai gestori degli impianti radioelettrici legittimati di comunicare all'A.R.P.A, entro un termine più ampio (6 mesi), gli impianti realmente attivati;
- consentire un controllo più efficace dell'Arpa, stabilendo direttamente nella fonte legislativa il contenuto della dichiarazione di post - attivazione;
- stabilire che trascorso il periodo di 6 mesi, i titoli legittimanti avranno ad oggetto esclusivamente gli impianti realmente attivati secondo quanto dichiarato dai titolari e dai gestori in sede di post - attivazione.

Inoltre, la disposizione in esame introduce:

- il comma 1 bis, stabilendo che le autocertificazioni ex 35, comma 4 del d.l. 98/2011 e 87-ter del D.Lgs. 259/2003, sono efficaci anche quali comunicazioni di post-attivazione;
- il comma 1 ter, stabilendo che le comunicazioni di post-attivazione rilevano anche ai fini del censimento e aggiornamento del catasto delle sorgenti di cui alla l.r. 2/2009, in modo da prevenire la duplicazione dell'onere informativo.

L'articolo 10 (Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 31/2013) sopprime il potere regolamentare regionale attuativo di due disposizioni modificate dal ddl: nel primo caso la materia risulta compiutamente disciplinata in sede legislativa (art.19 in tema di post attivazione), nel secondo la materia risulta soppressa (art.21 in tema di banca dati) in ragione della sopravvenuta normativa statale (Decreto Legislativo n. 33/2016 istitutivo del Sinfi).

L'articolo 11 (Modificazioni all'articolo 25 della l.r. 31/2013) interviene sui commi 2 e 5 dell'art.25 al fine di adeguare i presupposti delle sanzioni ivi previste alla mutata disciplina regionale in tema di dichiarazioni di post attivazione (art.19).

Viene soppresso, inoltre, al comma 3 dell'art.25 il riferimento al regolamento comunale di cui articolo 13, non essendo più quest'ultimo un atto obbligatorio sulla base del presente ddl.

Viene abrogato il comma 8 dell'art.25 in quanto afferente a due obblighi soppressi con il presente ddl (artt.21 e 27 comma 6).

Viene riformulato il comma 9 dell'art.25 al fine di prevedere la competenza comunale nell'irrogare anche le sanzioni di cui al comma 7 (superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento), in quanto la legge regionale (art.7, comma 1, lett. c), l.r. 9 del 2002) ha assegnato ai comuni i compiti in tema di approvazione dei piani di risanamento oltre ai compiti di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad esso trasferiti (art.7, comma 1, lett. e), l.r. 9/2002). In ragione di ciò appare ragionevole porre in capo al comune che accerta le violazioni anche il compito di irrogare le relative sanzioni in tema di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione fissati dallo Stato, nonché in tema di mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento.

L'articolo 13 (Modificazioni all'articolo 27 della l.r. 31/2013) sopprime taluni adempimenti amministrativi e regolamentari non più supportati dalla normativa regionale di riferimento. In particolare: il Piano telematico regionale (art.5), la disciplina della banca dati (artt.6, comma 5 e 21), linee guida per la disciplina del sottosuolo (articolo 7), la disciplina del tavolo permanente di cui all'articolo 22, la modalità di costituzione e funzionamento della Consulta regionale per le

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

telecomunicazioni (art.23). La disposizione interviene, inoltre, sul comma 5 dell'articolo 27 al fine di subordinare gli obblighi di rimozione delle strutture e di ripristino ambientale dei luoghi, semplicemente alle prescrizioni dettate dal comune e non più alla preventiva approvazione del regolamento comunale di cui articolo 13. Viene, infine, soppresso il comma 6 dell'art.27 in quanto non più coerente con la disciplina della post attivazione (art.19).

L'articolo 14 (Abrogazioni) dispone l'abrogazione esplicita di alcuni articoli della l.r. 31/2001 per le seguenti motivazioni:

- in quanto recanti disposizioni meramente programmatiche (artt.4 e 11);
- in quanto privi di effetti utili (artt. 12, 22, 23, 28);
- in quanto riproductivi di norme statali (artt.10 e 20);
- in quanto assorbiti (art.5, commi 5 e 6 e art.21) dalla sopravvenuta normativa statale (Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016) in tema di Sinfi, Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, ovvero il catasto delle infrastrutture fisiche presenti sul territorio nazionale, sottosuolo e sopra suolo, detenute dagli operatori di telecomunicazioni e da tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possiedono o costruiscono infrastrutture di posa utilizzabili per lo sviluppo di nuove reti in fibra ottica, Amministrazioni locali (comuni e province) ed Enti gestori di servizi (gas, energia elettrica, acqua e telecomunicazioni, etc.). Tale abrogazione non concerne la normativa regionale in materia di catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l'ARPA, istituito dall'articolo 11 della l.r. 9/2002 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) della legge n. 36/2001;
- in quanto non coerenti (art.18, comma 3) con le funzioni proprie del Corecom di cui alla legge 29/12/2014, n. 28;
- in quanto incompatibili con la disciplina statale di dettaglio sopravvenuta in tema di lavori sul sottosuolo (art.7);
- in quanto pertinenti (art.9, commi 4 e 5) alla competenza statale in materia di ordinamento civile: lavori per le infrastrutture presso edifici privati e condomini. La materia attinente alle limitazioni legali della proprietà e alle servitù è peraltro disciplinata dagli articoli 91 e segg. del decreto legislativo 259/2003.

Relazione tecnico finanziaria

Il presente Disegno di Legge interviene sulla legge regionale 23/12/2013, n. 31 abrogando e modificando alcune disposizioni della stessa senza introdurre nuovi interventi, al fine di introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione e rendere la normativa regionale coerente con la normativa nazionale vigente.

Tutte le modifiche e integrazioni proposte dal presente DDL introducono **disposizioni di natura ordinamentale e/o procedurale** di adeguamento alla normativa vigente.

Dalle modifiche e integrazioni apportate **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale**.

Anche le modifiche apportate con **l'articolo 11 del presente DDL al vigente articolo 25**, in materia di sanzioni, non comportano una minore entrata a carico del bilancio regionale in quanto tali sanzioni non sono previste a bilancio, l'eventuale accertamento è per cassa.

Articolo 12

In conseguenza delle modifiche apportate alla legge vigente, **l'articolo 12** modifica l'art. 26 (Norma finanziaria) della l.r. 31/2013 con l'abrogazione dei commi 1 e 3 che, finanziando gli interventi di cui agli articoli 12 e 22, soppressi dal presente disegno di legge, risultano privi di effetti. La norma finanziaria viene inoltre adeguata, con l'integrazione del **comma 5-bis**, alle disposizioni del D.Lgs. 118

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e alla nuova struttura del Bilancio di previsione.

Disegno di legge: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n.31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).”

Art. 1

(Modificazioni all’articolo 3 della l.r. 31/2013)

1.All’articolo 3 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le lettere a), b), c), d), e g) sono soppresse;
- b) il comma 2 è soppresso.

Art. 2

(Modificazioni all’articolo 6 della l.r. 31/2013)

1. All’articolo 6 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono soppresse le parole: “ con la Regione”;
- b) al comma 4, la parola: “è” è sostituita con le parole: “può essere”;
- c) i commi 5 e 6 sono soppressi.

Art. 3

(Modificazioni all’articolo 8 della l.r. 31/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r.31/2013 sono soppresse le parole: “ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”.

Art. 4

(Modificazioni all’articolo 13 della l.r. 31/2013)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adottano" è sostituita dalle seguenti: "possono adottare";
- b) sono soppresse le parole: "entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)".

Art. 5**(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 31/2013)**

1. All'articolo 14 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole: "impianti radioelettrici" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di leale collaborazione,";
- b) al comma 1 le parole: "al dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competenti" sono sostituite dalle seguenti: "alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti";
- c) il comma 2. è sostituito dal seguente:
"2. I piani di rete e i programmi di sviluppo individuano la localizzazione degli impianti radioelettrici esistenti, le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici e contengono l'elenco di quelli esistenti soggetti a modifiche.".
- d) il comma 3 è soppresso.

Art. 6**(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 31/2013)**

1. All'articolo 15 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "I comuni devono

provvedere, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13, all'individuazione sul proprio territorio delle aree di installazione, nonché”, sono sostituite dalle seguenti:” I comuni possono provvedere, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 8, comma 6, della l. 36/2001, a”;

b) al comma 1 sono soppresse le parole:”per gli impianti radioelettrici soggetti alle procedure abilitative di cui agli articoli 87 e 87-bis del D.Lgs. 259/2003,”;

c) il comma 2 è soppresso.

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 31/2013)

1. All'articolo 16 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole:” dagli articoli 87 e 87-bis del D.Lgs. 259/2003” sono sostituite dalle seguenti: “dal D.Lgs. 259/2003 e successive modificazioni”;

b) al comma 1, sono soppresse le parole:” , secondo le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5 della L.R. 9/2002 e le modalità di post-attivazione previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b)”;

c) al comma 4, le parole: ”agli articoli 87 e 87-bis, del D.Lgs. 259/2003” sono sostituite dalle seguenti: “al D.Lgs. 259/2003 e successive modificazioni”;

d) al comma 4, sono soppresse le parole: ”secondo le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13”;

e) all'alinea del comma 6, le parole: ”che indichi:” sono sostituite dalle seguenti:” recante i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.”;

f) al comma 6, le lettere a), b) e c) sono soppresse;

g) al comma 7, le parole:” al dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competenti” sono sostituite

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dalle seguenti: "alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti";

h) al comma 8, sono soppresse le parole:" e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio al fine del censimento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d)";

i) Il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'installazione, l'attivazione e le dismissioni degli impianti per telefonia mobile, necessari per eventi di emergenza o temporanei, sono disciplinate dall'articolo 87-quater del D.lgs 259/2003 e successive modificazioni.";

l) Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni della l. r. 5 marzo 2021, n. 6 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) non si applicano ai procedimenti ricadenti nel campo di applicazione della presente legge e a quelli disciplinati dagli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. 259/2003 in materia di impianti e reti di comunicazione elettronica.".

Art. 8**(Modificazioni all'articolo 17 della l.r. 31/2013)**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 31/2013 sono soppresse le parole: "e le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13".

Art. 9**(Modificazioni e integrazioni all'articolo 19 della l.r. 31/2013)**

1.All'articolo 19 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "e utilizzo della potenza autorizzata";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

“1. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell'articolo 16, entro 6 mesi dall'attivazione dell'impianto devono effettuare la post-attivazione e trasmettere al comune e alle strutture dell'A.R.P.A. competenti una dichiarazione relativa all'effettiva accensione dell'impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati. Le successive modifiche delle caratteristiche dell'impianto dichiarate in sede di post-attivazione, devono essere oggetto di un nuovo titolo legittimante ai sensi dell'articolo 16.”;

c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1.bis. Le autocertificazioni contenenti le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 35, comma 4 del d.l. 98/2011 e all'articolo 87-ter del D.Lgs. 259/2003 e successive modificazioni, sono efficaci quali comunicazioni di post-attivazione.

1.ter. Le comunicazioni di post-attivazione rilevano anche ai fini del censimento e aggiornamento del catasto di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d).”;

d) il comma 2 è soppresso.

Art. 10**(Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 31/2013)**

1. All'articolo 24, comma 1 della l.r. 31/2013 sono soppresse le lettere b) e c).

Art. 11**(Modificazioni all'articolo 25 della l.r. 31/2013)**

1. All'articolo 25 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “nelle asseverazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini di cui all'articolo 19”;

b) al comma 3, le parole: “regolamento comunale di cui all'articolo 13” sono sostituite dalla seguente: “comune”;

c) al comma 5, le parole: “dell'asseverazione”

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sono sostituite dalle seguenti:” delle dichiarazioni”;

d) il comma 8 è soppresso;

e) al comma 9, le parole: ”ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6”, sono sostituite dalle seguenti: “al presente articolo” e le parole: ”e le sanzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 sono irrogate dalla Regione” sono soppresse.

Art. 12**(Modificazioni all’articolo 26 della l.r. 31/2013)**

1. I commi 1 e 3 dell’articolo 26 della l.r. 31/2013 sono soppressi.
2. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis Per gli anni 2021 e successivi, l’entità della spesa per gli interventi di cui all’articolo 21 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 ed imputata alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”.
3. Il comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 31/2013 è soppresso.

Art. 13**(Modificazioni all’articolo 27 della l.r. 31/2013)**

1.All’articolo 27 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le lettere b), c), d), e), f) e g);

b) al comma 5, le parole: “entro dodici mesi dall’approvazione del regolamento comunale di cui articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: ”entro i termini stabiliti dal comune territorialmente competente”;

c) il comma 6 è soppresso.

Art. 14**(Abrogazioni)**

Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

31/2013:

- a) l'articolo 4;
- b) l'articolo 5;
- c) l'articolo 7;
- d) l'articolo 9, commi 5 e 6;
- e) l'articolo 10;
- f) l'articolo 11;
- g) l'articolo 12;
- h) l'articolo 18, comma 3;
- i) l'articolo 20;
- j) il Capo IV denominato "Banca dati regionale delle infrastrutture per le telecomunicazioni" e l'articolo 21 in esso ricompreso;
- k) il Capo V denominato "Interventi per la ricerca e l'innovazione in materia di telecomunicazioni" e gli articoli 22 e 23 in esso ricompreso;
- l) l'articolo 28.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 08/10/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Michele Fioroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 12/10/2021

Assessore Michele Fioroni
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge